



COMUNE DI NOVALEDO | TRENTINO

IL SEGRETARIO

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

AVVISO PUBBLICO

**Per la presentazione di candidature alla nomina a Revisore dei conti del
Comune di Novaledo per il triennio 2027-2029**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso il seguente quadro normativo:

- Capo III Disposizioni in materia contabile della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, articoli dal n. 206 al n. 213;
- Titolo VI – Revisione economico-finanziaria del Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- Titolo VII – Revisione Economico Finanziaria del Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 rubricato *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”*.

Dato atto che l'incarico dell'attuale organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Novaledo, nominato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 21.12.2023, scade in data 31.12.2026.

Considerato che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore ed è necessario procedere al rinnovo dell'incarico per il prossimo triennio.

RENDE NOTO

che il Comune di Novaledo, a norma dell'art. 206 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, intende procedere alla nomina, per il periodo 01.01.2027-31.12.2029, dell'organo di revisione economico-finanziaria.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In ottemperanza all'art. 206 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 i componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria devono essere iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - *"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"*, o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 206 sopra richiamato per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.

Nello specifico, in attuazione del comma 3 dell'art. 206 della L.R. n. 2/2018 la Giunta provinciale con deliberazione n. 1025 del 15 giugno 2018 ha definito i requisiti formativi per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali della Provincia autonoma di Trento, individuando specifici percorsi formativi e aggiornamenti, fissandone le relative modalità, frequenze e valutazioni.

Con determinazione n. 4870 del 12/05/2026 del Dirigente del Dipartimento Enti Locali, Agricoltura e Ambiente della Provincia autonoma di Trento è stato approvato l'elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali, valevole per il 2026, come previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1025 di data 15/06/2018.

L'iscrizione all'elenco, come da interpretazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, non costituisce requisito necessario ai fini dell'elezione a revisore, ma possono essere eletti revisori gli interessati che sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e sono in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 15 giugno 2018 n. 1025.

Pertanto nel caso si rendessero disponibili a svolgere il ruolo di revisore dei conti soggetti che non risultano iscritti nell'elenco in argomento, prima dell'eventuale elezione a revisore, il Comune è tenuto a richiedere al competente Servizio provinciale la convocazione della Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 28 marzo 2024 n. 407, per la valutazione del possesso del necessario requisito formativo da parte degli stessi.

La validità della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico ed all'accertamento dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

Le condizioni di eleggibilità sono accertate attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi di legge dal candidato al ruolo di revisore.

2. INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 209 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sono disciplinate le seguenti cause di incompatibilità e ineleggibilità:

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.
2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.
3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Si richiama inoltre l'art. 8 comma 8 bis delle L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 che dispone: *“Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Fatta eccezione per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione o per le progressioni del personale dipendente, per le commissioni di gara e per gli organismi che svolgono compiti di valutazione delle performance e della dirigenza, il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni degli enti locali, comunque denominati”*.

3. LIMITI ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. A tal fine sono rilevanti anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

4. COMPENSO

A norma dell'art. 211 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 il compenso è stabilito con la deliberazione consigliare di nomina entro i limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

La deliberazione che fissa il compenso ai revisori tiene conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. Con D.P.Reg. 25 settembre 2020 n. 42 è stato modificato il regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con D.P.G.Reg. 20 maggio 1993 n.7/L stabilendo che il trattamento economico annuo lordo attribuibile ai singoli revisori, per i Comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti prevede un minimo di € 3.717,90 ed un massimo di € 4.957,20. Gli importi citati si intendono al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente secondo specifiche disposizioni di legge.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il giorno 30.10.2026 esclusivamente via PEC all'indirizzo: comune@pec.comune.novaledo.tn.it

La PEC dovrà recare nell'oggetto la dicitura: "*Candidatura per la nomina a Revisore dei Conti triennio 2027-2029*" e contenere:

- il modello della proposta di candidatura (allegato 1 all'avviso);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2 all'avviso);
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 3 all'avviso);
- informativa ai sensi della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679 - allegato 4 all'avviso).

Gli allegati 1, 2 e 3 sono da presentare, debitamente sottoscritti, al Comune di Novaledo unitamente ad **un curriculum professionale ed alla fotocopia del documento di identità**.

Le richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere formulate per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune@pec.comune.novaledo.tn.it all'attenzione del Segretario comunale.

6. PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non vincola l'Amministrazione.

Le candidature pervenute nei termini e in possesso dei requisiti saranno trasmesse al Consiglio Comunale, organo competente alla nomina e alla determinazione del compenso spettante ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che verranno contattati solo i soggetti nominati mentre non si effettuerà alcuna comunicazione verso i soggetti candidati ma non nominati.

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale, dott. Alessandro Mussi
– tel. 0461-721014 – mail: comune@comune.novaledo.tn.it

7. TRATTAMENTO DATI

I dati acquisiti ai fini della presente candidatura saranno trattati secondo le regole dettate dalla normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Il Segretario comunale
dott. Alessandro Mussi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).